

Codice A1103A

D.D. 6 luglio 2022, n. 418

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 18 PAR/2017)**



**ATTO DD 418/A1103A/2022**

**DEL 06/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 18 PAR/2017)

Visti gli atti ricevuti con ns. prot. n. 39850 del 21.06.2018 dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 0337 del 23.07.2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati sulla *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 8, c. 3, lett. n) della L.R. n. 19/2009 relativo al transito con veicoli al di fuori della viabilità consentita in area Parco/Riserva naturale regionale;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 con richiesta di audizione;

preso atto che, con comunicazione del 7.6.2022, tramite il legale incaricato, il sig.re *omissis* rinunciava all'audizione (regolarmente notificata) prevista per il 20.6.2022;

esaminate quindi le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata non ritenendo accettabile la ricostruzione di controparte secondo la quale in assenza di una esplicita ordinanza di divieto da parte del Comune, qualunque sentiero o mulattiera (qualunque ne sia il fondo, la pendenza e la sua collocazione), sarebbe liberamente percorribile da veicoli a motore;

accertata la presenza di idonea segnaletica nonché precisa indicazione sulle mappe, consultabili anche dal sito dell'Ente di gestione del Parco, attestanti la chiusura totale al transito motorizzato

dell'area interessata dalla condotta contestata dagli accertatori, non si applicano qui le disposizioni del Codice della Strada richiamate dal trasgressore dal momento che anche la categoria residuale delle “*strade locali*”, ai sensi del Codice richiamato, deve rispondere ai requisiti costruttivi, tecnici e funzionali compatibile con una circolazione, su di esse, dei veicoli; requisiti che i percorsi naturali di montagna, come pacifico, non soddisfano;

detto altresì che nella gerarchia delle fonti la legge regionale è anch'essa fonte primaria, nel caso di specie è la *ratio* della legge violata (L.r. 19/2009 “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*”) ad essere differente dal momento che l'interesse pubblico qui tutelato dal Legislatore regionale è la salvaguardia dell'ambiente in generale e delle aree naturali e delle loro specifiche biodiversità in particolare (in questo senso anche, di recente, sentenza Tar Piemonte , sez. I, n. 965/2017, pubblicata il 9.8.2017) e non la circolazione e la sicurezza stradale, proprie del richiamato Codice della Strada;

visto in particolare l'art. 8, c. 3, lett. n) della L.R. n. 19/2009 come sanzionato dall'art. 55, c. 11 della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa; circostanza queste che, nel caso del sig.re Forte, giustificano un non aggravamento della sanzione rispetto alla misura ridotta di cui al sopra richiamato verbale;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

#### *determina*

in Euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

#### INGIUNGE

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 260,61** di cui Euro 250,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, Piazza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella

causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

**IL DIRIGENTE**

(A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella